



COMUNE DI CESENATICO

Provincia di Forlì - Cesena

Via M. Moretti n.4 C.F. 00220600407 Tel.0547/79111 fax 0547/83820

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 220 DEL 26/10/2016

Oggetto: **CONVENZIONE PER L'ATTUAZIONE DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA DENOMINATO "EX NUIT E PARTE DELLE COLONIE DI LEVANTE" - TERMINI DI ATTUAZIONE**

L'anno **2016** il giorno **VENTISEI** del mese di **OTTOBRE** alle ore **9:00**, nella apposita sala delle adunanze del Comune si è riunita la Giunta Comunale. Alla seduta risultano presenti i seguenti Assessori:

██████████	██████████
██████████	██████████
██████████	██████████
██████████	██████████
██████████	██████████
██████████	██████████

Assiste alla seduta IL SEGRETARIO GENERALE dott. GAVAGNI TROMBETTA IRIS il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Constatata la regolarità della seduta, il Presidente, ██████████, SINDACO, invita la Giunta Comunale a deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno.

In merito all'argomento, in particolare

LA GIUNTA COMUNALE

VISTI e richiamati i seguenti atti:

- delibera di Consiglio Comunale n. 64 in data 13 settembre 2010, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato ratificato, ai sensi del comma 5 dell'art. 40 della L. R. n. 20/2000 e s. m. i., l'accordo di programma in variante alla pianificazione territoriale e urbanistica, relativo alla riqualificazione delle aree e degli stabili ex Nuit, area ex colonia Cif, area ex colonia Gioiosa, area ex colonia San Vigilio, area ex colonia Prealpi, area via dei Mille, area via Sabotino, via Milano, via Venezia;

- delibera di Consiglio provinciale n. 82206/374 del 24 agosto 2010, con la quale la Provincia di Forlì Cesena ha formulato osservazioni sull'accordo di programma ai sensi dell'art. 40 della L.R. n. 20/2000 ed espresso parere ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 19/2008;
- decreto del Presidente della Provincia prot. n. 93530 del 20 settembre 2010, con il quale è stato approvato l'accordo di programma sopra indicato e la realizzazione degli interventi di interesse pubblico;
- convenzione rep. n. 6669 stipulata in data 12 gennaio 2011 tra il Comune di Cesenatico e la ditta proprietaria Fincarducci S.r.L. di Cesena, disciplinante i rapporti e gli obblighi reciproci in ordine alla realizzazione di tutti gli interventi necessari per dare compiuta attuazione all'accordo di programma ratificato dal Consiglio comunale ed approvato dalla Provincia con il decreto del Presidente n. 93530/2010;

VISTO in particolare l'art. 3, lett. E, della richiamata convenzione, con il quale si poneva l'obbligo in capo al soggetto attuatore di completare tutti gli adempimenti prescritti dalla convenzione stessa, entro il termine massimo di anni 5 (cinque);

CONSIDERATO che l'art. 30, comma 3-bis, del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito il L. 9 agosto 2013, n. 98, stabilisce che il termine di validità nonché i termini di inizio e fine lavori nell'ambito delle convenzioni di lottizzazione di cui all'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, ovvero degli accordi similari comunque nominati dalla legislazione regionale, stipulati sino al 31 dicembre 2012, sono prorogati di tre anni;

RITENUTO di prendere atto che il termine stabilito dall'art. 3, lett. E, della convenzione rep. n. 6669/2011 sopra richiamata, è prorogato fino al giorno 11 gennaio 2019;

RITENUTO altresì, di disporre che venga richiesta al soggetto attuatore la ricostituzione delle garanzie scadute e precisamente:

- garanzia di € 3.302.508,00 per opere di urbanizzazione primaria da realizzare a scomparto;
- garanzia di € 633.606,84 per quota relativa al costo di costruzione della struttura turistico-ricettiva-alberghiera;
- - garanzia di € 3.650.000,00 realizzazione programma integrato per promozione Edilizia Residenziale Sociale di riqualificazione urbana;

VISTI i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi, per la parte di competenza, dai dirigenti dei settori interessati ai sensi dell'art.49, comma 1 del D.Lgs.267/2000,

CON votazione unanime favorevole degli Assessori presenti e votanti

DELIBERA

1) DI dare atto dell' intervenuta proroga ex lege fino al giorno 11 gennaio 2019 del termine per il completamento degli adempimenti previsti dalla convenzione rep. n. 6669 stipulata in data 12 gennaio 2011 tra il Comune di Cesenatico e la ditta proprietaria Fincarducci S.r.L. di Cesena, in ordine alla realizzazione di tutti gli interventi necessari per dare compiuta attuazione all'accordo di programma ratificato dal Consiglio Comunale ed approvato dalla Provincia con il decreto del Presidente n. 93530/2010;

2) DI disporre che il Dirigente competente richieda al soggetto attuatore la ricostituzione delle garanzie a suo tempo prestate, così come specificato in premessa;

INOLTRE, per l'urgenza a provvedere, con voto unanime, palese,

DELIBERA

DI dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134 – comma IV – del decreto legislativo 267/2000.

====

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO



IL SEGRETARIO GENERALE

GAVAGNI TROMBETTA IRIS
